



D.D.S. n. 2493.....S 9

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TURISMO DELLO SPORTO E SPETTACOLO

DIPARTIMENTO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
Servizio "Professioni Turistiche e Agenzie di Viaggio"
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;

VISTO il R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2523, convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2650;

VISTO l'art. 9 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27;

VISTO l'art. 46 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che ha abrogato il comma 5 dell'art. 9 della legge 217/83 (legge quadro);

VISTA l'istanza del 27 agosto 2014 con la quale la sig.ra **YULIA SHALIMOVA**, cittadina russa, nata a Moscow (Russia) il 05 agosto 1975 e residente ad Arco (TN) in via Linfano n.52/D 106 - C.F.: **SHL YLU 75M45 Z135N** n.q. di legale rappresentante della società "**Prima casa Group s.a.s. Di Shalimova Yulia e C.**" con sede legale a Arco (TN) in via Linfano n.52/D 106 - P.IVA: 02245880220, iscritta al R.E.A. della C.C.I.A.A. di Trento al n. TN-210357, ha chiesto l'autorizzazione regionale per l'apertura di una nuova agenzia di viaggi e turismo di cat A/illim., da denominare "**PRIMA CASA GROUP**" con sede a Paceco (TP) in via G. Amendola n.8, sotto la direzione tecnica del Sig. **DE VINCENZI ANTONINO**, nato a Trapani il 23 febbraio 1948 e residente a Valderice (TP) in via Della Valle n. 1 - C.F.: **DVN NNN 48B23 L331L**, già abilitato allo svolgimento delle funzioni di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo di cat.A/illim. con Licenza della Questura di Trapani n.Cat. 13.C/3^95 rilasciata in data 18 luglio 1995;

VISTA la citata Licenza della Questura di Trapani n.Cat. 13.C/3^95 rilasciata in data 18 luglio 1995;

PRESO ATTO che tutta la documentazione, allegata all'istanza, per l'apertura di una nuova agenzia di viaggi e turismo si appalesa conforme a quanto previsto dal R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2523, convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2650;

VISTI gli atti d'ufficio;

RITENUTO che la denominazione "**PRIMA CASA GROUP**" prescelta per la suddetta agenzia di viaggi e turismo, non ingenera, ai sensi del D.P.C.M. 13 settembre 2002, confusione nel consumatore, né riporta nomi coincidenti con la denominazione di comuni o regioni italiane;

VISTA la visura di non esistenza protesti documento n. T38144610 estratto in data 18 settembre 2014 dal Registro Informatico dei protesti istituito presso le CCIAA in capo alla persona della sig.ra Shalimova Yulia;

VISTA la visura di non esistenza protesti documento n. T38144536 estratto in data 18 settembre 2014 dal Registro Informatico dei protesti istituito presso le CCIAA in capo alla società "Prima casa Group sas";

VISTA la visura di non esistenza protesti n. TP/2014/VIS/451 rilasciata in data 26 settembre 2014 dalla CCIAA di Trapani in capo alla persona del sig. De Vincenzi Antonino;

VISTE le referenze bancarie rilasciate dalla Banca di Credito Cooperativo "CASSA RURALE ALTO GARDA" - con nota del 05 settembre 2014;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, corredata da idonea documentazione fotografica attestante la rispondenza dei locali destinati all'attività di agenzia di viaggi con la documentazione catastale allegata all'istanza;

RITENUTO di riservarsi, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, al sopralluogo dei locali la verifica dell'esistenza, secondo la normativa vigente, dei requisiti sostanziali, nonché del decoro dei locali dell'istituenda agenzia di viaggi;

VISTO, ai sensi dell'art. 14 del R.D.L. n. 2523/1936, convertito in legge n. 2650/1937, che il deposito cauzionale, che l'istante deve versare presso il Ministero Economia e Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Trapani entro dieci giorni dalla data di comunicazione del rilascio della presente

autorizzazione, la cui efficacia resta subordinata alla prova dell'avvenuto versamento, è pari ad € 25,82;

RITENUTO di dovere fissare in € **100,19** la tassa di rilascio di concessione regionale, di cui alla tariffa allegata al D.Lgs. 22 giugno 1991, n.230, il cui versamento deve essere effettuato sul c/c postale n. 17770900 intestato alla "Cassa Provinciale della Regione Siciliana - Gestione Banco di Sicilia, Palermo - Tassa sulle Concessioni Governative Regionali" capitolo 1606 – capo 9, prima del ritiro della presente autorizzazione, la cui efficacia resta subordinata alla prova dell'avvenuto pagamento;

CONSIDERATO che ai sensi del Dlgs 79/2011, art 19, concernente l'obbligo assicurativo, le agenzie di viaggio e turismo devono stipulare congrue polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti;

VISTA l'attestazione comprovante il contratto della polizza assicurativa per la responsabilità civile per l'attività di Organizzatori e Intermediari di viaggio, stipulata il 11.12.2014 con scadenza al 11.12.2015 da rinnovarsi alla scadenza contrattuale;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti per adottare il provvedimento di competenza:

A U T O R I Z Z A

La sig.ra **YULIA SHALIMOVA**, cittadina russa, nata a Moscow (Russia) il 05 agosto 1975 e residente ad Arco (TN) in via Linfano n.52/D 106 - C.F.: **SHL YLU 75M45 Z135N**, n.q. di legale rappresentante della società "**Prima casa Group s.a.s. Di Shalimova Yulia e C.**" con sede legale a Arco (TN) in via Linfano n.52/D 106 - P.IVA: 02245880220, **all'apertura** di una nuova agenzia di viaggi e turismo di cat.A/illim., denominata "**PRIMA CASA GROUP**" con sede a Paceco (TP) in via G. Amendola n.8, sotto la direzione tecnica del Sig. **DE VINCENZI ANTONINO**, nato a Trapani il 23 febbraio 1948 e residente a Valderice (TP) in via Della Valle n. 1 – C.F.: **DVN NNN 48B23 L331L** che non potrà essere sostituita senza la preventiva autorizzazione di questo Assessorato.

La presente autorizzazione è nominativa ed è rilasciata esclusivamente per l'attività per cui la stessa è stata concessa e per i locali in essa indicati.

La presente autorizzazione si intende rinnovata annualmente previo il pagamento della tassa di CC.GG. Regionale, pari a **€ 51,13 dovuta entro il 31 gennaio di ogni anno, e l'assolvimento dell'obbligo assicurativo** ex D.Lgs. n. 79/2011 per l'anno di riferimento.

I versamenti relativi alla tassa di rilascio nonché quelli relativi alla tassa annuale vanno effettuati sul conto corrente postale n.17770900, così come specificato nelle premesse, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente personalizzato con il logo della Regione e con i codici identificativi delle tipologie dei versamenti, ove disponibile, presso gli Uffici Postali della Sicilia. In particolare, tale bollettino deve essere compilato con tutti i dati informativi e contabili ivi richiesti, presenti sul fronte dello stesso, indicando il codice tariffa "0303".

L'attestazione dell'avvenuto pagamento della predetta tassa annuale dovrà essere trasmessa a questo Assessorato, **entro il successivo 15 febbraio**, unitamente alla comunicazione di prosecuzione dell'attività per l'anno in corso, e alle dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 concernenti il permanere del possesso dei requisiti morali previsti dall'art.11 del R.D. 773/1931 T.U.L.P.S. e la mancanza nei propri confronti di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii (antimafia) e di non avere procedure fallimentari o di liquidazione in corso.

Alla **scadenza semestrale oppure annuale** della polizza assicurativa, citata in premessa, al titolare della presente autorizzazione è fatto obbligo, altresì, di trasmettere l'attestato di rinnovo della predetta polizza assicurativa per la responsabilità civile per l'attività di Organizzatori e Intermediari di viaggio di cui al D. Lgs. n. 79/2011.

Il regolare pagamento della tassa annuale di CC.GG. Regionale e l'assolvimento dell'obbligo assicurativo sono dovuti a pena di revoca della presente autorizzazione, che potrà, altresì, essere revocata o sospesa in qualsiasi momento per motivi di ordine e di sicurezza pubblica o

per abuso da parte del titolare e per tutto quanto altro previsto dal R.D.L. n. 2523/1936, convertito in legge n. 2650/1937.

Al titolare è fatto obbligo di comunicare alla C.C.I.A.A. competente per territorio l'inizio dell'attività dell'agenzia di viaggi entro 30 gg. dalla data del presente decreto.

Al titolare è fatto obbligo di osservare tutte le vigenti disposizioni di legge in materia di agenzie di viaggi e turismo e, altresì, di adeguarsi a quanto formerà oggetto di nuova regolamentazione regionale.

Palermo, 29 DIC 2014

Il Dirigente del Servizio
Ing. Manlio Scirè



Il Dirigente di Unità Operativa S9.1
“ Agenzie di viaggio e tour operator”
Dott.ssa M.C. Parmello

Il Funzionario Direttivo
Sig. Calogero Zero